

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°69/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che domenica 14 ottobre 2012, avrà luogo nel golfo di Trieste la consueta regata velica autunnale, 44^a "Barcolana";

tenuto conto dell'istanza presentata in data 4 maggio 2012 e successiva integrazione e modifica di data 24 settembre 2012, dalla Società Velica di Barcola e Grignano, organizzatrice dell'evento sportivo, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità di alcune aree demaniali marittime e di uso portuale del Porto Doganale ai fini della realizzazione del "Villaggio Barcolana" nel periodo del 10 al 14 ottobre 2012 e di altre manifestazioni collaterali all'evento sportivo sopraccitato nel periodo dall'1 al 14 ottobre 2012;

tenuto conto degli accordi raggiunti tra la Società Velica di Barcola e Grignano, le Società interessate dalla realizzazione dell'evento sopraccitato e le Amministrazioni territorialmente competenti in occasione delle riunioni tenutesi presso l'Autorità Portuale nelle date del 24 luglio e del 17 settembre 2012, nonché presso il Comune di Trieste nelle date del 7 e 24 settembre 2012;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento in argomento;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 27.09.2012;

vista la "Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Autorità Portuale per l'utilizzo di aree comprese nel progetto di riqualificazione delle Rive" del 2 maggio 2005, Rep. n. 70177;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle seguenti aree demaniali marittime e di uso portuale:

- di **Piazzale Marinai d'Italia**,

- di **Riva del Mandracchio (fino al varco – compreso – di via Mercato Vecchio)**,

indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria n.2, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

a) dalle ore 18.00 ovvero a conclusione delle attività complementari e di supporto alle operazioni portuali della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. del 6 ottobre 2012 alle ore 06.00 del 7 ottobre 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;

b) dalle ore 06.00 del 7 ottobre 2012 alle ore 24.00 del 19 ottobre 2012, il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai veicoli dell'organizzazione, a quelli degli espositori (solo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico delle merci), a quelli dell'impresa ed al personale che provvederà al montaggio ed allo smontaggio delle tensostrutture.

1.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,
- ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali.
- ai mezzi dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto.

Art. 2 – Nell'area demaniale marittima e di uso portuale di Riva Nazario Sauro, indicativamente evidenziata in tratteggio nell'allegata planimetria n.2, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

a) dalle ore 18.00 ovvero a conclusione delle attività complementari e di supporto alle operazioni portuali della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. del 6 ottobre 2012 alle ore 06.00 del 7 ottobre 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;

b) dalle ore 06.00 del 7 ottobre 2012 alle ore 24.00 del 19 ottobre 2012, il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

2.1– In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta nelle seguenti modalità:

2.1.1 – dalle ore 18.00 ovvero a conclusione delle attività complementari e di supporto alle operazioni portuali della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. del 6 ottobre 2012 alle ore 24.00 del 9 ottobre 2012 e dalle ore 00.06 del 15 ottobre alle ore 24.00 del 19 ottobre 2012 ai veicoli dell'organizzazione, a quelli degli espositori (solo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico delle merci), a quelli dell'impresa ed al personale che provvederà al montaggio ed allo smontaggio delle tensostrutture.

2.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,
- ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali.

Art. 3 – Nell'area demaniale marittima e di uso portuale di Riva Nazario Sauro, indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria n.2, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

a) dalle ore 18.00 ovvero a conclusione delle attività complementari e di supporto alle operazioni portuali della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. del 6 ottobre 2012 alle ore 06.00 del 7 ottobre 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;

b) dalle ore 06.00 del 7 ottobre 2012 alle ore 24.00 del 19 ottobre 2012, il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

3.1– In deroga al provvedimento sopra stabilito, nell'area sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai veicoli dell'organizzazione a quelli dell'impresa ed al personale che provvederà al montaggio ed allo smontaggio delle tensostrutture, nonché ai mezzi d'emergenza e soccorso.

Art. 4 – A parziale modifica della segnaletica orizzontale e verticale posta nelle aree demaniali marittime e di uso portuale di Piazzale Marinai d'Italia e Riva Nazario Sauro dalle ore 18.00 ovvero a conclusione delle attività complementari e di supporto alle operazioni portuali della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. del 6 ottobre 2012 alle ore 24.00 del 19 ottobre 2012 o cessate necessità operative di sgombero degli allestimenti del Villaggio Barcolana e pristino delle aree demaniali di cui agli Artt. 1. 2. e 3. vengono istituiti:

4.1 – presso il varco di collegamento tra le rive esterne e la viabilità cittadina antistante via Felice Venezian sito in Piazzale Marinai d'Italia viene istituito il doppio senso di marcia veicolare, con obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dalle rive esterne.

4.2 – presso la riva Nazario Sauro lungo la carreggiata adiacente la viabilità cittadina viene revocato il senso unico di marcia veicolare con la direzione obbligatoria dal varco di via San Giorgio verso il varco di via Felice Venezian e istituito il senso unico di marcia veicolare con la direzione obbligatoria dal varco di via Felice Venezian verso il varco di via San Giorgio, nonché l'obbligo di svolta a destra e di uscita dalle rive esterne in direzione della viabilità cittadina dal varco di via San Giorgio per i veicoli in transito lungo la carreggiata adiacente il Salone degli Incanti.

Art. 5 – Nelle aree demaniali marittime e di uso portuale destinate alla viabilità del traffico veicolare

- di Riva III Novembre,
- della radice del Molo Audace
- di Riva del Mandracchio (fino al varco di via del Mercato Vecchio – escluso)

indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 20.00 del 30 settembre 2012 alle ore 08.00 del 1° ottobre 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 08.00 del 1° ottobre 2012 alle ore 24.00 del 20 ottobre 2012, il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

5.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai veicoli dell'organizzazione, a quelli degli espositori (solo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico delle merci), a quelli dell'impresa ed al personale che provvederà al montaggio ed allo smontaggio delle tensostrutture.

5.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,
- ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali.
- ai mezzi dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto.

5.3 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area della radice del Molo Audace viene consentito l'accesso e il transito ai mezzi della Guardia di Finanza, a quelli dalla stessa autorizzati per le operazioni di carico e scarico, nonché a quelli dell'impresa che

provvederà al montaggio ed allo smontaggio delle tensostrutture, diretti/provenienti all'/dall'area espositiva istituzionale dell'Arma, indicativamente individuata nell'allegata planimetria.

Art. 6 – Nelle seguenti aree demaniali marittime destinate al solo transito pedonale:

- di Riva del Mandracchio,
- di Riva Caduti per l'Italianità di Trieste e Scala Reale,
- di Riva III Novembre,
- del Molo Audace,

indicativamente evidenziate in retino nell'allegata planimetria n.1, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, dalle ore 06.00 del 1° ottobre alle ore 24.00 del 20 ottobre 2012 viene consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- a) ai mezzi autorizzati dall'organizzazione per le sole attività di allestimento e smontaggio delle tensostrutture, di carico e scarico merci degli espositori e logistiche di ristorazione;
- b) ai mezzi logistici e di supporto agli eventi sportivi collaterali alla "Barcolana 2012" presso il Molo Audace, limitatamente per la durata degli stessi;
- c) a tutti i veicoli di soccorso, d'emergenza e in servizio di ordine pubblico, nonché ai mezzi dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto;
- d) limitatamente al Molo Audace - ai mezzi della Guardia di Finanza e a quelli dalla stessa autorizzati per le operazioni di carico e scarico, nonché a quelli dell'impresa che provvederà al montaggio ed allo smontaggio delle tensostrutture, diretti/provenienti all'/dall'area espositiva istituzionale dell'Arma.

Art. 7 – L'organizzatore, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà

7.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

7.2 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

7.3 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

7.4 – impedire, tramite opportune delimitazioni ed esponendo l'opportuna segnaletica, l'accesso anche pedonale alle aree di cantiere durante le fasi di allestimento e smontaggio delle strutture, con l'impiego di personale di vigilanza delle Imprese autorizzate ad eseguire tali attività nell'ambito portuale, (contattare l'Ufficio Servizi Portuali dell'A.P.T. ai n.ri tel 040-6732308-2375) al fine di garantire la sicurezza e l'eventuale applicazione di quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n.76/2001, inerente la gestione delle emergenze;

7.5 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale della società organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

- 7.6 – osservare e far osservare nell’ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), di uso delle fonti termiche in ambito portuale (Ordinanza APT n. 72/2003 e relativo Regolamento), della prevenzione degli incendi, di inquinamento acustico (limiti stabiliti dalla Amministrazione Comunale di Trieste), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle diverse attività svolte;
- 7.7 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come “panettoni” e “new jersey”) per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l’organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;
- 7.8 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento;
- 7.9 – riportare allo stato pristino, al termine della manifestazione, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza;
- 7.10 – garantire – non creando alcun ostacolo - il transito di mezzi di soccorso e d’emergenza dalla/alla viabilità cittadina e diretti/provenienti alla/dalla elibase non segnalata presso la testata del Molo Audace;
- 7.11 – coordinarsi con il Comune di Trieste (Servizio Mobilità e Traffico) e con la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. in merito alle modifiche temporanee da apportare alla segnaletica stradale verticale di cui agli art. 4.1 e art 4.2;
- 7.12 – coordinarsi direttamente con la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. – concessionario degli stalli di sosta a pagamento presso le aree demaniali del Porto Doganale - per l’attuazione del presente provvedimento ordinatorio;
- 7.13 – osservare sia le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni territorialmente competenti in sede degli incontri di coordinamento citati in premessa, sia le prescrizioni indicate dall’Autorità Portuale con specifica nota di disponibilità allo svolgimento delle attività richieste e relativa Autorizzazione.

Art.8 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso in applicazione dei precedenti Art.1 lettera a), Art.2 lettera a), Art.3 lettera a), Art.5 lettera a) e Art.4, ed ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1161 comma 2 del Codice della Navigazione per l’inosservanza di norme di polizia dei porti in applicazione dei precedenti Art.1 lettera b), Art.2 lettera b) e Art. 3 lettera a) Art.5 lettera a) e Art.6, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essi contenute.


Trieste, li 28 SET, 2012

Allegata: n.2 Planimetrie

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE

dot.ssa Marina Monassi

Allegato all'Ordinanza n. 69/2012 - planimetria 1



//

MOLO DEI BERSAGLIERI

